

## IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- |  |  |
|--|--|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro             | Presidente   |
| - Prof.ssa Cristiana Maria Schena        | Membro designato dalla Banca d'Italia  |
| - Prof. Avv. Emanuele Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia  |
| - Prof. Vittorio Santoro                 | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario per le controversie in cui sia parte un consumatore (Estensore) |
| - Dott.ssa Anna Bartolini                | Membro designato dal C.N.C.U.  |

nella seduta del 22 aprile 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica.

## FATTO E DIRITTO

Con ricorso del 27 gennaio 2010, il ricorrente chiede il rimborso della somma di € 799,20, a seguito dello smarrimento della propria carta di credito. Il cliente si è accorto di non essere più in possesso della carta il 3 settembre 2009 chiedendone il blocco al numero verde indicato dalla banca. Il giorno seguente, aveva denunciato lo smarrimento ai Carabinieri. Tuttavia, già in data 24 agosto 2009 alle ore 18.21, la carta era stata abusivamente adoperata per effettuare un pagamento di € 799,20. Il ricorrente ha disconosciuto tale pagamento e il 18 settembre 2009 è andato presso la filiale dell'istituto di cui è solito servirsi per contestare formalmente l'operazione addebitata sul proprio conto corrente e chiederne il rimborso.

A fronte della richiesta di rimborso succitata, l'intermediario procedeva al riaccredito "salvo buon fine" dell'importo contestato. Tuttavia, all'esito delle verifiche condotte, l'istituto, con lettera del 14 ottobre 2009, aveva comunicato al cliente che avrebbe provveduto a riaddebitare la somma precedentemente accreditata, poiché l'interessato «*non ha provveduto a rilevare il furto con la necessaria tempestività (movimento contestato del 23/08/2009 – blocco carta del 03/09/2009)*».

Il 2 marzo 2010 l'intermediario ha presentato le proprie controdeduzioni, con un messaggio di Posta Elettronica Certificata. In esse, premette di aver «*ritenuto di riprendere in esame talune circostanze della vicenda, pervenendo nella determinazione di proporre al [ricorrente] – per ragioni di economia di procedimenti, non disgiunte dall'interesse per la prosecuzione dei positivi rapporti commerciali fin qui intrattenuti – la definizione conciliativa della vertenza. Accogliendo la proposta della banca, in data 1.3.2010 il [cliente] ha sottoscritto l'allegato accordo conciliativo [...] con il quale si riconosce*



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

*integralmente e definitivamente soddisfatto delle sue originarie richieste, anche in riferimento alle spese sostenute per la presentazione del ricorso a codesto Organismo».*

Ciò premesso, il resistente ha chiesto la cessazione della materia del contendere.

A sua volta il ricorrente, informato dalla Segreteria Tecnica dell'ABF della richiesta dell'intermediario, in data 11 marzo 2010, ha trasmesso le proprie indicazioni conclusive e, dopo avere premesso che la somma promessa dalla banca era stata «*subito accreditata [sul proprio] conto corrente*», ha rinunciato «*a ogni ulteriore pretesa conferma[ndo] la cessazione della materia del contendere*».

Il Collegio, preso atto della conciliazione intervenuta tra le parti, ritiene che sia stata eliminata la ragione del contendere, facendo venir meno l'interesse delle parti ad agire e contraddire.

### **P. Q. M.**

Il Collegio dichiara la cessazione della materia del contendere.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ANTONIO GAMBARO